

# *Il conflitto di interessi nell'esercizio dell'attività professionale del Medico Veterinario*

*Consiglio Nazionale FNOVI  
Palazzo della Provincia  
Bari, 15 aprile 2016*



*Prof. Avv. Federico Lucarelli*

*Premessa, in generale...*

## Il conflitto di interessi è un **fenomeno ubiquitario**



➔ che deriva dal **comune atteggiarsi delle relazioni umane, sociali, professionali e di lavoro**

*In senso lato...*

La teorizzazione del conflitto di interessi  
ha **ispirato la stessa ideologia dello  
stato liberale moderno**



**divisione dei tre poteri** prima accentrati nel  
Monarca

# Rimedi per prevenirlo

## A) Preventivi

- incompatibilità
- divieto di cumulo di impieghi e di impieghi e incarichi

## B) Successivi

### OBBLIGHI DI CONDOTTA

- 1) obbligo di Astensione
- 2) divieto di contrarre per conto della P.A.

Strumento di controllo sul conflitto



Obbligo di comunicazione preventiva di rapporti e situazioni che potrebbero comportare situazioni di conflitto

*Nello specifico, nella professione del Medico Veterinario...*

## **Il conflitto di interessi nella libera professione si ha per il **contrasto tra****

**l'esercizio diligente in  
scienza e coscienza  
della professione di  
Medico Veterinario**




**Interferenza con un  
concorrente e divergente  
interesse dovuto a:**

- situazioni e rapporti personali;
- situazioni di opportunità imposti da rapporti con altri clienti;
- convenienza economica

# Il conflitto di interessi del Medico Veterinario dipendente pubblico è il contrasto tra

l'esercizio dell'attività di lavoro pubblico secondo doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione («POTESTA'»)



concorrente e divergente interesse proveniente da rapporti di collaborazione retribuiti intrattenuti con utenti delle P.A. di cui il Medico Veterinario è dipendente (negli ultimi tre anni e anche indirettamente tramite parenti e affini)

oppure

concorrenti interessi personali, anche non patrimoniali (es. voler assecondare pressioni politiche)

## Disciplina del conflitto del Medico Veterinario dipendente (anche Dirigente) o convenzionato con strutture Pubbliche



### I STRUMENTO (preventivo)

I Medici Veterinari che svolgono la loro attività professionale in rapporto di impiego o di convenzione nell'ambito delle strutture pubbliche sono soggetti a:

Art. 53 D.lgs. 30/3/2001 n. 165, commi I, II e V  
che prescrivono in generale:

**Incompatibilità e cumulo di impieghi** (art. 60 DPR 10/1/1957 n. 3) «*l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione, né assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o Enti per le quali la nomina è riservata allo Stato o se all'uopo è intervenuta l'autorizzazione del Ministro Competente...*»

**Divieto di cumulo di impieghi e incarichi** salvo che non siano:

- Espressamente previsti o disciplinati dalla Legge o da altre fonti normative;
- Che non siano espressamente autorizzati dalla amministrazione presso il quale dipende il Medico Veterinario.

Il comma V dell'art. 53 del D.lgs. N. 165/2001 prescrive: «*in ogni caso il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengono da Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri soggettivi e predeterminati che tengono conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto anche potenziale di interesse che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente...*».

## II STRUMENTO (successivo)

Codice di Comportamento

### di I livello

Codice di  
Comportamento  
Generale

(ex art. 54 Dlgs  
165/2001 adottato con  
DPR 16 aprile 2013  
n.62)

### di II livello

Codice di  
Comportamento  
Integrativo  
(adottato da ogni  
singola  
amministrazione  
pubblica - comma V  
art.54 Dlgs 165/2001)



# CODICE EX DPR 62/2013

## ART. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

*«il codice di comportamento, di seguito denominato «codice» definisce...i doveri minimi di diligenza lealtà e imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.*

*2. Le previsioni del seguente codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ...»*

## ART 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

### Comma I

*«il presente codice si applica ai **dipendenti** della Pubblica Amministrazione di cui all'art.1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 (nda per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni Educative, quali Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni le Province i Comuni le Comunità Montane e i loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni Universitarie gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, le Industrie Artigianato ed Agricoltura e le loro Associazioni tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli **Enti del Servizio Sanitario Nazionale**, l'Agenzia della rappresentanza nazionale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs 30 luglio 1999/300.)...»*

### Comma III

*« Le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 **estendono** per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice a tutti i **collaboratori o consulenti**, con qualsivoglia tipologia di contratto, incarico e a qualsiasi titolo ai **titolari di organi o incarichi** negli uffici diretta collaborazione delle Autorità politiche , nonché nei confronti dei **collaboratori** a qualsiasi titolo di Imprese fornitrici di Servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.*

### ART. 3 PRINCIPI GENERALI

1. Il dipendente osserva la Costituzione servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di **buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa**, il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico **senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare**.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in **posizione di indipendenza, imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi**.

### ART. 4 REGALI COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ

1. il dipendente non chiede, né sollecita per se o altri, **regali** o altre **utilità** (salvo quelli di modico valore, in via orientativa non superiori a 150 euro, anche sotto forma di sconto)

6. Il dipendente non accetta **incarichi di collaborazione** da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel **biennio** precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.»

## ART. 6 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, **informa per iscritto** il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo **retribuiti** che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano **ancora** rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni **inerenti all'ufficio**, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente **si astiene** dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche **non patrimoniali**, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche sindacali o dei superiori gerarchici.

...l'obbligo di astensione...

### ART. 7 OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il dipendente **si astiene** dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene **in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza**. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

## ART. 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai **dirigenti**, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai **soggetti che svolgono funzioni equiparate** ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai **funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza**.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in **conflitto di interessi** con la funzione pubblica che svolge e **dichiara** se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

...divieto di contrarre per conto della P.A....

#### ART. 14 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

2. Il dipendente **non conclude**, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi **si astiene** dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

99 parte



## Disciplina del conflitto di interessi nell'esercizio dell'attività del Medico Veterinario libero professionista

Anche nell'esercizio dell'attività libero professionale, il medico veterinario può trovarsi nel conflitto di interessi perché il suo operato potrebbe essere «**condizionato**» da interessi concorrenti e divergenti rispetto all'esercizio diligente e secondo scienza e coscienza, come prescritto dall'art. 9 del **Codice Deontologico adottato dal FNOVI**.

**I due casi specifici disciplinati dal  
Codice Deontologico sono quelli  
emergenti nei**

**rapporti con  
la clientela**

**rapporti con  
privati ed Enti  
Pubblici**



## rapporti con la Clientela

### Art. 29

Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l'obbligo di **astenersi** dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d'interessi. Il conflitto di interessi **si può verificare** quando il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, la salute pubblica, la salute del paziente, il benessere degli animali, la veridicità dei risultati di una ricerca, l'oggettività della prestazione d'informazione, le finalità istituzionali, i diritti del cliente ecc., **possa essere alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.**



## rapporti con privati ed Enti Pubblici

Questa Sezione del Codice Deontologico disciplina due ipotesi tipiche di conflitto di interessi.

Nella specie:

- a) quello nell'ambito dell'assunzione della attività di arbitro.
- b) quello scaturente dal contemporaneo esercizio della attività di medico veterinario dipendente o convenzionato pubblico e di attività libero professionale.

Infine prevede una norma di chiusura generale per ricomprendere tutte le ipotesi di conflitto di interessi che debbono essere evitate nell'esercizio dell'attività del medico veterinario.

## I ipotesi specifica: **ART. 44 - ARBITRATO**

*«Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.*

*A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l'autonomia.*

*In particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto...»*

Anche in tal caso, come visto per le forme preventive e risolutive del conflitto di interessi nell'ambito della attività di lavoro pubblico dei medici veterinari, anche la norma deontologica utilizza sia l'istituto della «astensione» del medico veterinario dall'incarico di arbitro quando alcune circostanze o rapporti ne alterino la imparzialità e possa quindi ricadere nel conflitto di interessi (rapporti professionali con le parti o di qualsiasi altra natura) e l'obbligo preventivo di informazione per impedire ed escludere la ricorrenza del conflitto stesso.

## Il ipotesi specifica

# ART 47 - MEDICO VETERINARIO DIPENDENTE O CONVENZIONATO

*«Il Medico Veterinario che svolge la professione a rapporto di impiego e di convenzione nell'ambito di strutture pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine di appartenenza.*

*Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l'assenza di possibili conflitti d'interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista. I predetti professionisti, prima di dare inizio all'attività privata, devono informarne i competenti Ordini provinciali»*

Questa norma chiude il quadro della disciplina regolatoria del conflitto di interessi per il medico veterinario sopra descritta, che contemporaneamente eserciti l'attività quale pubblico dipendente e quella libero professionale, confermando la rilevanza disciplinare del conflitto d'interesse e confermando gli istituti preventivi (l'obbligo di assicurare l'assenza di possibili conflitti di interesse e di adottare comportamenti che possano creare detto conflitto in ordine agli interessi libero professionali) con un obbligo specifico di comunicazione, simile a quello previsto per il medico pubblico dipendente verso la Pubblica Amministrazione, che si sostanzia nell'obbligo di preventiva informativa all'Ordine Provinciale in merito alla contemporanea attività di medico veterinario pubblico dipendente.

# ART. 48 – COINTERESSENZA

*«Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico»*

Questa disposizione generale indica come principio generale ispiratore della condotta deontologica del medico veterinario un comportamento che sia improntato ad evitare forme di esercizio adulterate da interessi che non sono quelli specifici e primari dell'esercizio diligente e in scienza e coscienza della professione

# Diverso regime sanzionatorio della violazione del «conflitto di interessi»

**Medico Veterinario  
dipendente pubblico**

## ART. 16 DPR - RESPONSABILITÀ CONSEQUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità **penale, civile, amministrativa o contabile** del pubblico dipendente, essa è fonte di **responsabilità disciplinare** accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

**Medico Veterinario  
libero professionista**

## ART. 5 CODICE DEONTOLOGICO- RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare deriva dall'inosservanza o dall'ignoranza dei precetti e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo.



IN SINTESI

# Diverso regime sanzionatorio della violazione del «conflitto di interessi»

**Medico Veterinario  
dipendente  
pubblico**

Responsabilità  
Penale  
(abuso d'ufficio  
– art. 323)

Responsabilità  
Amministrativa

Responsabilità  
Civile  
(risarcimento  
del danno)

Responsabilità  
Contabile  
(danno erariale)



Responsabilità Disciplinare  
(sanzioni del CCNL o  
licenziamento disciplinare)

**Medico Veterinario  
libero  
professionista**

prevalentemente



eventualmente

Responsabilità  
Deontologica  
(vale anche per  
Medici Veterinari  
Pubblici  
dipendenti o  
convenzionati –  
art. 47 Codice  
Deontologico  
FNOVI)

- Responsabilità Civile  
(risarcimento del danno per  
inadempimento contratto  
d'opera professionale);
- Responsabilità Penale  
(1) truffa ex art. 640 c.p.  
(2) infedele patrocinio nel  
corso di attività come CTP

# Chi vigila sul conflitto di interessi

Per i Medici  
Veterinari  
dipendente pubblico



Per i Medici  
Veterinari liberi  
professionisti

## ART. 15 VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i **dirigenti responsabili** di ciascuna struttura, **le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.**

## - ORDINE DEI MEDICI VETERINARI

### - Art. 4 CODICE DEONTOLOGICO

FNOVI- *«Potestà disciplinare - Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione»*

*Diceva Socrate in un famoso aforisma...*



*io invece credo, o carissimo,  
che sarebbe meglio che la mia  
lira fosse scordata e stonata, e  
che lo fosse il coro che io  
dirigessi, e che la maggior  
parte della gente non fosse  
d'accordo con me e mi  
contraddicesse, piuttosto che  
sia io, anche se sono uno solo,  
ad essere in disaccordo con me  
stesso e a contraddirmi*

## *Concludendo...*

Si può affermare che il conflitto di interessi è una evenienza ricorrente, proveniente dalle relazioni sociali, professionali e lavorative la cui eliminazione totalitaria preventiva, richiederebbe di comprimere la libertà relazionale, i rapporti sociali e la libertà lavorativa. Ciò nonostante essendo «il conflitto di interessi» la negazione dell'elemento portante dell'attività professionale, cioè dell'autonomia e indipendenza di giudizio ed azione, che deve essere improntata esclusivamente all'interesse del cliente, è insito nel professionista l'obbligo di monitorarlo, renderlo palese ed evitarlo, rendendolo palese e astenendosi dall'attività.

*Grazie!*